



## TRIBUNALE DI LODI

Il Tribunale di Lodi riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Maria Teresa Latella Presidente

dott. Grazia C.Roca Giudice

dott. Luisa Dalla Via Giudice .

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Visto il ricorso sottoscritto dal debitore, depositato in data 2/08/2019 e iscritto al numero di ruolo sopraindicato, con cui Unison srl con sede legale in Maleo, via per Castelnuovo 2 ha proposto una domanda di concordato preventivo contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., la concessione del termine massimo di legge per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma; preso atto che la domanda di concordato è stata pubblicata nel registro delle imprese; rilevato che la ricorrente ha prodotto l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; ritenuto che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Giudice a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove era ubicata la sede legale della ricorrente (Maleo) nell'anno antecedente al deposito del ricorso, ricompreso nel circondario del Tribunale di Lodi; ritenuto che è dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda; rilevato che la società debitrice non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; ritenuto che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine da fissare nei giorni indicati in dispositivo, rilevato che vanno disposti specifici obblighi informativi periodici, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

**P.Q.M.**



Visto l'art. 161, 1.fall.

- 1) concede alla società ricorrente termine di 120 gg la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- 2) nomina commissario giudiziale, con i poteri indicati dall'art. 161 l.f., la dott.Francesca Oltolini la quale provvederà alla vigilanza e alla redazione del parere ad ogni relazione, nei successivi trenta giorni, il tutto con particolare riferimento a quanto indicato al successivo paragrafo 3), nonché alla verifica sull'attività svolta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- 3) dispone che la società ricorrente comunichi a mezzo p.e.c al commissario giudiziale, e depositi in cancelleria, ogni trenta giorni una breve relazione informativa ed esplicativa redatta dal suo legale sulla gestione corrente, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino, fatta salva l'avvertenza che gli atti di straordinaria amministrazione, soggetti a preventiva autorizzazione, che possono essere compiuti sono solo quelli urgenti, che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori salvo, ricorrendone le condizioni, quanto disposto dall'art.182, quinquies, 4° co., l.f., e che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti;
- 5) manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito;
- 6) dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire il fascicolo al G.R. non appena il ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva produzione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;
- 7) dispone la comunicazione degli atti al P.M. sede.

Lodi, 2.8.2019

Il Presidente  
*Dott. Maria Teresa Latella*

